



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65**

OGGETTO:

**INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI
AI SENSI DELL'ART. 82 DEL T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000 E DEL D.M. N. 119/2000.
DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Si
3. PEPE AGNESE - Assessore	No
4. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	No
5. D'ADDETTA MICHELE ANTONIO - Assessore	Si
TOTALE PRESENTI	3
TOTALE ASSENTI	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell'art. 82 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 e del D.M. n. 119/2000.
Determinazioni per l'anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“1. (Comma così modificato:

*- dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.*

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);*

f) *previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*”;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”* che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119)*:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE	
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82
		+5%	108,46	21,69
		+3%	65,07	13,01
		+2%	43,38	8,68

Richiamato l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha disposto la riduzione del 10% dei suddetti compensi;

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Considerato che questo Comune alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 4.251 abitanti residenti;

Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* che testualmente recitano:

“comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

“comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti n. 1/2012 a Sezioni riunite in sede di controllo che ha ritenuto la riduzione del 10% strutturale e non limitata nel tempo;

Richiamata altresì la deliberazione della Corte dei Conti Toscana n. 19/2013 che conferma la riduzione del 10% e il venir meno della possibilità di corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di funzione e sui gettoni di presenza che, dunque vanno determinati in ragione dei valori edittali di cui al DM n. 119/2000, ridotti della percentuale prevista dall’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006;

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
da 3.001 a 5.000	3	4

Dato atto che le indennità di funzione mensili spettanti agli amministratori per questa fascia demografica sono:

SINDACO	VICE SINDACO 20% di col. 1	ASSESSORI 15 % di col. 1
1	2	3
€ 1.952,00	€ 390,44	€ 292,84

Ricordato che tale indennità è dimezzata per i lavoratori che non abbiano richiesto l’aspettativa;

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono

uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

Atteso che per ottemperare alla suddetta normativa le indennità mensili sono stabilite come segue:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORI
€ 976,00	€ 195,22	€ 146,42* *escluso l'Assessore Michele D'Addetta, che, in quanto lavoratore autonomo, percepisce il 100% dell'indennità pari a € 292,84

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di stabilire che per l'anno 2019 le indennità mensili al lordo delle ritenute di legge spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori sono le seguenti:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORI
€ 976,00	€ 195,22	€ 146,42* *escluso l'Assessore Michele D'Addetta, che, in quanto lavoratore autonomo, percepisce il 100% dell'indennità pari a € 292,84

3. Di dare atto che la spesa complessiva annua ammonta a presunti € 25.000,00 e trova disponibilità sul corrispondente intervento.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GAVAINI Dr.ssa Ilaria
